

Pensioni “Quota 103” e “Opzione Donna” presentazione domande dal 1° al 28 febbraio 2023

Sarà aperta per tutto il mese di febbraio, dal 1° al 28, la finestra per la presentazione delle domande di pensionamento con decorrenza 1° settembre 2023 per coloro che possono far valere i nuovi requisiti per la cosiddetta “Quota 103” o per l’“Opzione Donna” fissati dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio per il 2023). È quanto emerso dall’incontro di informativa che si è svolto venerdì 27 gennaio fra i sinda-

cati e il MIM (Direzione Generale del Personale) al quale era presente, com’è ormai consuetudine, la Direzione Generale dell’INPS competente nella gestione dei pensionamenti del personale della scuola.


Le istanze, da inoltrare on line utilizzando le funzioni POLIS, potranno essere prodotte, come detto in apertura, dal 1° al 28 febbraio 2023 da chi possa far valere i seguenti requisiti:

La bozza di circolare illustrata dal Ministero non dice nulla in merito alla possibilità, riconosciuta dalla legge di bilancio a chi ha i requisiti di Quota 103, di rimanere in servizio beneficiando del bonus contributivo, ossia di proseguire nell’attività lavorativa senza versare la contribuzione ai fini pensionistici, così da avere in busta paga una retribuzione netta più elevata. Su questa nuova modalità, e sui riflessi che comporta in termini di calcolo del trattamento di pensione spettante nel momento in cui avverrà l’effettiva ces-

sazione dal servizio, la CISL Scuola ha chiesto che vengano forniti, in tempo utile per chi voglia avvalersene, i necessari chiarimenti. Alla richiesta, fatta propria anche dalle altre organizzazioni, il direttore generale dell’INPS ha risposto annunciando al riguardo l’imminente diffusione di una circolare, che sarà pubblicata d’intesa col Ministero del Lavoro. Si rimane dunque in attesa della circolare INPS, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrebbe recepire in una propria ulteriore nota.

QUOTA 103

41 anni di contribuzione e 62 di età
al 31 dicembre 2023



OPZIONE DONNA

Lavoratrici con **35 anni di contributi** e **60 anni di età**. Il **requisito dell’età anagrafica** può essere **ridotto in base al numero dei figli**, fino a un massimo di due (59 anni con un figlio, 58 con due).

Devono inoltre ricorrere uno dei seguenti requisiti:

- **assistere da almeno 6 mesi** al momento della richiesta, il **coniuge** o un **parente di I grado convivente con handicap grave** ovvero un parente o affine di II grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto 70 anni di età siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni, di **almeno il 74%**.